



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Rep.Gen. n.1161

**Ord. n. 39 del 27.04.2015**

## **SOSPENSIONE TEMPORANEA RACCOLTA MOLLUSCHI BIVALVI VIVI**

### **IL SINDACO**

- ✚ VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
- ✚ VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
- ✚ VISTO il Regolamento CE n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, ed in particolare, l'Allegato II, Capo II, lettera c), che indica gli interventi che l'autorità competente deve assumere a seguito dei risultati del campionamento o qualora vi sia un alto rischio per la salute umana
- ✚ VISTO il Regolamento CE n. 1441/2007 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari
- ✚ VISTA la D.G.R. 1713 del 1 luglio 1998 "Approvazione della Classificazione delle zone di produzione dei molluschi bivalvi nelle acque antistanti la costa della Regione Abruzzo, in applicazione del D.Lvo 30-12-92 n.530 recante "Attuazione della Direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi"
- ✚ VISTA la D.G.R. n. 929 del 28 Giugno 2000 "Classificazione delle zone di produzione dei molluschi nelle acque antistanti la costa della Regione Abruzzo - ai sensi del D. L.vo 30.12.92 n. 530 - ed approvazione del sistema di allerta. Integrazioni alla Deliberazione di G.R. n. 1713 del 1° luglio 1998"
- ✚ VISTA la D.G.R. n.308 del 19 Aprile 2010 "Preso d'atto della proposta d'Intesa tra il Governo e le Province autonome concernente le linee guida per l'applicazione dei Regolamenti CE 852, 853 e 854/2004 nel settore dei molluschi bivalvi. Approvazione del Piano di Monitoraggio dei Molluschi Bivalvi della Regione Abruzzo. Designazione del tratto di mare antistante la costa abruzzese sotto i 500 metri dalla riva".
- ✚ VISTO il D. Lgs. n. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, ed in particolare l'art. 2 che individua le autorità competenti all'applicazione dei Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni
- ✚ PRESO ATTO della necessità di adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente a seguito dell'esito analitico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" NRG n. 293 del 02/04/2015 di cui al campione prelevato in data 25/03/2015 da personale dei Servizi Veterinari della Asl di Lanciano Vasto - Chieti nell'ambito del piano di monitoraggio dei molluschi marini della Regione Abruzzo, risultato non conforme per presenza di Salmonella ed E. Coli superiore ai limiti di legge previsti;
- ✚ VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed, in particolare, l'art. 50, comma 5, che prevede come in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.
- ✚ RITENUTO necessario adottare, a tutela della salute pubblica, il provvedimento di sospensione di raccolta dei molluschi bivalvi vivi di tutte le specie di pesca libera nel tratto di mare così delimitato

| <b>LAT</b>   | <b>LONG</b>  | <b>LAT 1</b> | <b>LONG 1</b> |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| N 42,392334° | E 14,357004° | N 42,360624° | E 14,419523°  |
| N 42,394279° | E 14,359163° | N 42,362591° | E 14,421993°  |

### **ORDINA**

1. A tutela della salute pubblica , la sospensione temporanea della raccolta di tutti i molluschi bivalvi vivi nella zona di pesca libera antistante il Comune di Ortona fino a quando non risulteranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria delle zone di produzione e raccolta di tali molluschi bivalvi vivi.

2. elementi di pubblicità dell'ordinanza

l'ordinanza è notificata, per competenza, a:

- a. alle autorità competenti in materia di pesca per l'ambito di monitoraggio (COGEVO)
- b. al CC Carabinieri locale, alla Guardia di Finanza locale
- c. alla Regione Abruzzo, Direzione Politiche della Salute
- d. alla Capitaneria di Porto di Ortona, Pescara e Vasto
- e. Servizio Veterinario ASL 02 Lanciano Vasto – Chieti ,Via Marco Polo 55/A, Vasto

3. La Capitaneria di Porto competente e le Forze dell'Ordine cui viene notificata l'Ordinanza sono incaricati dell'attività di controllo sul rispetto della presente Ordinanza
4. Il Servizio Veterinario territorialmente competente è incaricato dell'attività di verifica sui produttori interessati, per quanto riguarda l'eventuale attivazione delle procedure di ritiro del prodotto immesso sul mercato e la comunicazione delle informazioni in proprio possesso, qualora opportuno, alle autorità sanitarie territorialmente competenti per i centri di depurazione/spedizione che hanno ricevuto il prodotto.
5. La violazione della presente Ordinanza è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dal D.Lgs n. 193/2007, art. 6, comma 14 (immissione sul mercato di prodotto proveniente da zone precluse alla raccolta) e dal D.Lgs n. 190/2006, art. 3 (ritiro dal mercato)

Ai sensi della Legge 07.08.1990 n°241 si informa che il responsabile del seguente procedimento è il Dirigente Settore Attività Tecniche e Produttive – L.L.P.P. Ambiente, ing. Nicola Pasquini e che nei confronti del seguente provvedimento è ammessa opposizione avanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto.

Dalla Residenza Municipale, li 22.04.2015

**IL SINDACO**  
**Dott. Vincenzo d'Ottavio**